

Modello 4 – da utilizzare per accordi tra azienda e i lavoratori in assenza di rappresentanze sindacali o del loro consenso in cui è presente un fondo di categoria.

— . - . - . - . -

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno tra la (di seguito denominata azienda) rappresentata

dal Sig. e i sottoscritti lavoratori

CONSIDERATO

- Che ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 (di seguito decreto) l'adesione ai fondi aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva;
- Che lo stesso decreto prevede che le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da accordi collettivi aziendali, limitatamente anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi;

PREMESSO

- Che è intenzione del datore di lavoro assicurare ai dipendenti firmatari del presente accorda la facoltà di optare, su base volontaria, per una diversa forma di previdenza complementare collettiva rispetto al fondo di categoria;
- Che per il raggiungimento di tale finalità le Parti hanno individuato la possibilità di un'adesione su base contrattuale collettiva al Fondo Pensione Aperto "Arca Previdenza", autorizzato ai sensi di legge e iscritto al n. 26 dell'Albo dei fondi pensione aperti;
- Che l'entità del finanziamento rivolto a detta forma di previdenza sarà determinato in misura non inferiore a quella tempo per tempo prevista dalla contrattazione collettiva per il fondo di categoria

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

1. ISTITUZIONE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA

E' istituita a favore del personale dell'azienda che sottoscrive il presente accordo una forma di previdenza complementare, in regime di contribuzione definita, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi decreto), da realizzarsi mediante l'adesione ed il versamento dei contributi specificati al successivo punto 2 al Fondo Pensione Aperto "ARCA PREVIDENZA" (di seguito "FPA"), istituito e gestito da Arca Fondi SGR S.p.A..

L'adesione al FPA è alternativa all'adesione al fondo di categoria, pertanto i dipendenti già iscritti al fondo di categoria, potranno aderire al FPA solo a condizione che vi trasferiscano la posizione maturata presso il fondo di categoria.

L'adesione, preceduta dalla consegna del Regolamento, con i relativi allegati, e della Nota Informativa del FPA, è libera e volontaria e si realizza mediante la sottoscrizione e la consegna all'Azienda dell'apposita domanda. Le condizioni di adesione sono quelle previste dal Regolamento del FPA.

L'Azienda provvederà ad inviare al Fondo Pensione Aperto ARCA PREVIDENZA, copia della domanda di adesione e di eventuali successive indicazioni, tramite il soggetto Collocatore del FPA, che ha curato l'adesione e presso il quale l'aderente potrà eventualmente rivolgersi per avere notizia della propria posizione.

L'azienda provvederà alle operazioni di versamento dei contributi e comunicherà al FPA le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni individuali e per l'assolvimento degli obblighi fiscali.

2. FINANZIAMENTO

Il finanziamento al FPA è così stabilito:

- a carico Dipendente, in base a quanto stabilito dal C.C.N.L. di categoria oppure il % (in percentuale sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), fatta salva la facoltà di contribuire con un'aliquota maggiore;
- a carico Azienda, in base a quanto stabilito dal C.C.N.L. di categoria oppure il % (in percentuale sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR);
- il T.F.R. così regolato:
 - Per i lavoratori con prima occupazione post 27 aprile 1993, il 100% del TFR maturando
 - Per i lavoratori con prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993, il 100% del TFR, o quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria o in misura non inferiore al 50% del TFR stesso.

Le quote di TFR continueranno a essere versate in caso di sospensione dei contributi a carico del dipendente e dell'azienda.

Le trattenute in busta paga ed il versamento dei contributi al Fondo saranno effettuati dall'Azienda con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo all'adesione.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il lavoratore comunica al datore di lavoro la misura dei contributi che intende versare nell'anno successivo; in caso di mancata comunicazione, si intende confermata la disposizione in essere.

Il presente accordo recepisce in automatico gli eventuali incrementi contributivi fissati per il fondo di categoria.

3. PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda senza che siano maturati i requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni, il lavoratore potrà chiedere, oltre a quanto previsto dal Regolamento del FPA, anche il riscatto dell'intera posizione maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto.

4. RINVIO A NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le Parti rinviando al Regolamento e alla Nota Informativa del FPA nonché alla normativa tempo per tempo vigente. In presenza di situazioni che possono incidere su quanto previsto nel presente accordo, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare le soluzioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo , data.....

Firma rappresentante aziendale

I Dipendenti della [SOCIETÀ]

Progr.	Cognome e nome	Firma leggibile
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		